

Capitolo Primo

L'ordinamento giuridico

1. *L'esigenza della regola e il concetto di diritto*

Se riuscissimo a immaginare l'individuo come totalmente isolato potremmo forse non chiederci che cosa è il diritto e a che cosa serva. La solitudine del singolo e l'assenza di relazioni interindividuali renderebbe ogni discorso sul diritto vano.

L'esigenza di *ordinare* l'azione dell'uomo è, invero, connaturata alla dimensione sociale della sua esistenza, al con-vivere di una pluralità di individui in un medesimo spazio, più o meno ampio. La con-vivenza si esprime per mezzo di relazioni interindividuali di diversa natura e intensità che chiedono di essere sottratte al caos, che chiedono ordine per potersi svolgere senza conflittualità.

L'assenza di ordine determinerebbe inevitabilmente il perenne e costante conflitto tra individui mossi dalla medesima esigenza di soddisfare bisogni, da quelli primari a quelli più raffinati, mediante l'appropriazione di beni ossia al conseguimento di dati della realtà esterna all'individuo da lui reputati idonei a soddisfare le sue esigenze.

Nella dimensione sociale della con-vivenza è, dunque, il bisogno individuale che muove all'azione. Un'azione caotica, violenta e volta alla sopraffazione *dell'altro* – piuttosto che alla instaurazione di relazioni *con* l'altro – in assenza di ordine. Un'azione diretta all'appropriazione “a qualunque costo”, secondo la modalità di svolgimento della vita animale, fondata sulla supremazia del più forte e la soccombenza e la morte del debole. Un'apparente “regola” che tradisce l'assenza di ordine e di disciplina della conflittualità. Questo accadde nelle comunità primordiali e, ancora oggi, accade nelle comunità criminali, intrinsecamente prive di qualunque dimensione sociale ordinata.

Il diritto nasce, allora, dall'esigenza di ordine; è *ordinamento* delle relazioni interindividuali e costituzione stessa della socialità. La dimensione sociale dell'uomo non può prescindere dall'ordine e il diritto trova nell'ordine la sua ragione prima. Ordinare vuol dire, innanzitutto, organizzare la socialità, dettando le *regole* di svolgimento delle relazioni tra individui e, prima ancora, le regole sulla loro *posizione*, cioè sulle modalità stesse della loro formazione e della loro vigenza.

L'*ordinamento* è, dunque, l'insieme delle regole che disciplinano lo svolgimento delle relazioni umane in una determinata dimensione sociale, più o meno estesa, sottraendola alla confusione, alla rissa, alla sopraffazione.

Il concetto è evidentemente coesistente allo svolgimento di qualunque *attività so-*

ciale: ciascuna di esse ha bisogno di regole di disciplina atte a evitare il caos e a rendere prevedibile l'esito di ogni azione. Così è per lo sport, la religione, la politica: il loro ordinato svolgimento chiede la determinazione di regole, poste a presidio dell'interesse di ciascuno al raggiungimento del risultato.

L'ordinamento è quindi insieme di regole destinate a organizzare la comunità, sportiva, religiosa, politica, statale, cui è riferito e riferibile. Dalle esigenze della comunità da ordinare esso prende le mosse, in modo da non *imporsi* a essa come un comando eteronomo, violento e arbitrario, ma da essa stessa generando in modo quasi naturale, traendo forza dalla sua stessa effettività, ossia dal non essere *imposto* ma dall'essere quasi inevitabilmente condiviso.

L'*ordinamento giuridico* è l'insieme delle regole che disciplina la comunità organizzata in Stato e che dà risposta all'istanza di ordine che la stessa comunità avanza a presidio dello svolgimento ordinato delle relazioni economiche e sociali, non soltanto a rilevanza patrimoniale.

Esso si esprime attraverso *norme giuridiche* che l'effettività delle relazioni economico-patrimoniali già accoglie nella naturale dimensione interindividuale del suo svolgimento e che il legislatore semplicemente raffina esaminando la "materia grezza" di quanto occorre ordinare, traendo da tale materia la regola che essa reca in sé, che è già "nei fatti".

Nella buona legislazione (l'attività di produzione delle leggi, che le norme giuridiche pongono) non vi è dunque comando, imposizione ma soltanto ricezione, formalizzazione della regola che il "regolato" reca in se stesso.

La dimensione formale dell'ordinamento giuridico, il suo esprimersi per mezzo di leggi scritte e di decisioni giurisprudenziali è funzionale a soddisfare le esigenze di generalità e astrattezza delle norme giuridiche, nonché a garantirne la conoscibilità a ogni consociato.

La regola che il caso concreto reca in sé diventa, in tale modo: generale, in quanto riferita dall'atto normativo alla generalità dei consociati, e astratta, in quanto riferibile a tutti i casi che riproducano lo stesso schema di relazione interindividuale.

Essa è, poi, ordinariamente assistita dalla coazione che, proprio in ragione della sua effettiva giuridicità, ne supporta l'applicazione consentendo al soggetto che ne invoca i benefici di chiedere e ottenere l'intervento statale per assicurarne il rispetto.

Generalì, astratte e cogenti sono, dunque, le norme giuridiche che trovano, nel nostro ordinamento, fonte formale, ai sensi dell'art. 1 delle Preleggi contenute nel codice civile:

- nelle leggi (gli atti formali attraverso i quali si esprime il potere legislativo dello Stato e, dunque, essenzialmente il Parlamento e, entro i limiti fissati dalla Costituzione, eccezionalmente, il Governo);
- nei regolamenti (gli atti normativi attraverso i quali, mai in contrasto con norme di legge, si esprime una specifica potestà del Governo o di altre autorità pubbliche);
- negli usi (che nei limiti di compatibilità con le norme di legge e di regolamento e in loro assenza, possono disciplinare determinati relazioni interindividuali).

Al di sopra di queste fonti, già ordinate dal codice civile (approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 262) secondo un rigido criterio gerarchico si pone la Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e, ancor più in alto, si collocano le norme dell'ordinamento dell'Unione europea, emanate dall'organo legislativo europeo e destinate, di regola, a essere recepite nei singoli Stati membri per mezzo di leggi statali di ricezione.

La Costituzione è il testo normativo fondante l'intero ordinamento giuridico del nostro Stato, diretto a fissare i principi fondamentali su cui esso si regge, i diritti e i doveri dei cittadini, le regole generali che debbono ispirare lo svolgimento delle relazioni economiche e dei rapporti politici, regolando, infine, la struttura e il funzionamento dello Stato e dei suoi organi: il popolo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e la Corte costituzionale, in aggiunta ai quali la Costituzione contempla (e regola), quale ordine – non già “potere” dello Stato –, in regime di piena autonomia da ognuno, la Magistratura.

Le norme costituzionali fissano l'ordine primario, quello cui anche il legislatore deve attenersi nell'emanare le norme di legge ordinaria che, se in contrasto con le regole della Costituzione, sono poste nel nulla dalla Corte costituzionale, chiamata istituzionalmente a giudicare della compatibilità, con la Costituzione, delle norme giuridiche poste da fonti a essa subordinate.

Nessun arbitrio possibile, dunque. Il rispetto della norma giuridica è imposto non soltanto al cittadino o allo straniero che in Italia compia atti giuridicamente rilevanti ma è imposto allo stesso legislatore che nel produrre norme deve rispettare le regole costituzionali.

E alla norma giuridica è sottoposto il Giudice, cui l'art. 101 Cost. riconosce piena autonomia da ogni “potere” dello Stato (in modo da assicurare, nel modo migliore, che anche contro lo Stato possa essere, dal privato, ottenuta giustizia), affermando, al comma 2, che egli è sottoposto soltanto alla legge.

2. Il diritto e la legge

La legittimità del meccanismo di produzione di norme giuridiche rappresenta la spina dorsale dello stato di diritto, ciò che consente al potere pubblico di rimanere distinto dalla violenza e che garantisce il rispetto delle prerogative fondamentali degli individui.

Nel nostro ordinamento giuridico la regola di produzione della norma di legge è prevalentemente formale, trovando nel procedimento legislativo la sua modalità espressiva. Il diritto è, dunque, *positivo*, perché posto da una fonte formale, rientrante tra quelle enumerate al paragrafo precedente.

Questo processo di positivizzazione della regola di azione è storicamente frutto di una svolta radicale che la storia giuridica occidentale ha vissuto alla fine del settecento, nel passaggio da un diritto “comune”, mercantile, senza limiti territoriali, che riprendeva sostanzialmente lo *jus gentium* e la giurisprudenza del pretore romano, a un diritto territoriale, forma di affermazione della sovranità territoriale dello stato-nazione e all'accentramento assolutistico del potere legislativo nelle mani del sovrano.

Il risultato di tale processo fu la trasformazione del diritto; che è diventato “*ciò che prima non era, è diventato legge, si è immedesimato in un complesso di leggi, cioè in un complesso di regole imperative provenienti dai detentori del potere politico*”.

In questa prospettiva la giuridicità della regola rischia di discendere unicamente dal suo riconoscimento formale da parte del potere politico (che, detenendo la maggioranza dell'organo parlamentare, incarna “il legislatore”), restando legata a una dimensione spaziale che la rende inadatta a cogliere la sempre più complessa realtà del fatto che pretende disciplina senza vincoli territoriali.

L'esperienza giuridica previgente era, all'opposto, caratterizzata dall'assenza di atti giuridici formali di riconoscimento delle regole e maturava attraverso l'elaborazione costante e attenta di maestri, giudici, notai, sulla base di una corposa tradizione di usi, ispirandosi a principi di “buon senso”, la cui giuridicità di fondo era desunta dall'avvertire tali principi come vincoli sociali e etici, prima che giuridici. Il diritto era caratterizzato da un nucleo di “indisponibilità”, che discendeva dal suo preesistere allo stato-nazione e al potere politico organizzato e tale indisponibilità lo connotava, distinguendolo dalla *legge*.

L'avvento dello stato-nazione e del diritto positivo, emancipato da qualunque residuo fondamento sacrale e morale, segna il tramonto del nucleo indisponibile dell'esperienza giuridica, che costituisce il *proprium* del diritto, fino a giustificare le abiezioni conosciute nel corso del XX secolo nell'esperienza dei regimi totalitari. La legislazione e il diritto positivo, in quelle terribili vicende storiche, non si limitarono alla formalizzazione della regola effettiva “che è nelle cose” ma divennero strumento di potere e, spesso, di oppressione, spiegando così la reazione del costituzionalismo, diretto proprio a arginare il potere politico collocandolo in un quadro di valori sovrastante la stessa legislazione.

Nel sistema del diritto positivo costituzionale, dunque, la legge è fonte della norma giuridica ma non può porsi in contrasto con i valori e le regole costituzionali.

La derivazione della norma dalla legge scritta assegna al nostro sistema di regole una dimensione territoriale, coesistente alla stessa giuridicità e, prima ancora, alla legittimazione politica del potere legislativo.

Il diritto positivo, frutto di una ben precisa esperienza storica, non rappresenta, tuttavia, una necessità logica. Si tratta di un fenomeno storico relativamente recente, legato all'affermazione della fede illuministica nella saggezza del legislatore, capace di dar forma di legge scritta alla regola di azione, soprattutto nell'ottica, tutta illuministica, di affermare i diritti fondamentali della persona contro l'assolutismo illimitato del sovrano, per secoli *legibus solutus*.

Il primato della legge scritta su ogni altra fonte della giuridicità della regola fu poi il frutto della lotta contro il dominio incontrollato e illimitato del potere giurisdizionale che sempre nella persona del sovrano a lungo trovò l'ultimo giudice e l'ultimo interprete delle regole, in una sorta di perpetua legittimazione personale.

Si resero necessari dunque il costituzionalismo rigido e la codificazione, quali strumenti per arginare l'assolutismo del sovrano-giudice.

Lo svolgimento delle relazioni personali e economiche tra privati (alla cui disciplina si volge il *diritto privato*) richiede regole certe, scritte e legittimate soltanto da un dato

formale: la loro provenienza da un legislatore storico, investito del potere di “fare le leggi” da un popolo sovrano e liberamente determinatosi ad affidare il potere legislativo nelle mani di un soggetto collettivo, rappresentativo delle anime delle società, su base contrattuale.

Garanzie costituzionali, affermazione dei diritti soggettivi individuali, subordinazione del giudice alla lettera della legge, limitazione dell'*interpretatio* alla esegesi e alla ricerca, quasi filologica, del significato della norma scritta, diventano i baluardi della sintesi tra affermazione del primato della legge sul diritto e attribuzione a un organo impersonale, quale diventa il legislatore, del potere di validare la regola attraverso la sua previsione formale.

Affidare alla legge, intesa quale strumento formale di legittimazione della regola di diritto, la custodia del diritto – anzi, e di più, risolvere quest'ultimo nella prima – costitui l'unica preoccupazione storica dell'illuminismo, che nel mondo nuovo, guidato dalla ragione e dai lumi dell'intelletto, aveva assoluta e fideistica fiducia. Di questo mondo nuovo faceva parte un nuovo legislatore, illuminato ed indiscutibile depositario delle conquiste delle scienze filosofiche, economiche e sociali del secolo XVIII.

L'ansia della difesa di valori troppo a lungo vilipesi, calpestati, offesi, rendeva insopprimibile l'esigenza di cristallizzare le regole di diritto in dati certi *a priori* e *a priori* conoscibili, di limitare la giurisdizione all'affermazione del dato formale ed alla sua applicazione al dato empirico, di confinare la ricerca giuridica nell'ambito dell'esegesi e della elaborazione tecnica del dato normativo posto dalla legge.

Tuttavia, negli ultimi decenni, l'impianto giuridico del sistema di produzione legale del diritto positivo ha preso a vacillare vistosamente sotto i colpi della evoluzione dei rapporti sociali ed economici del mondo contemporaneo, per entrare definitivamente in crisi con la rapida ascesa di nuovi modelli di contrattazione e, prima ancora, di relazioni socio-economiche a livello globale, insofferenti, per definizione, alla territorialità propria della legge.

La legalizzazione della regola rischia di sclerotizzare il diritto, che non riesce mai a tenere il passo rapidissimo della evoluzione e del continuo mutare del dato empirico da disciplinare, riassegnando spazio a principi e regole di più ampio respiro, logicamente fondati su dati elaborati dallo studioso e dall'interprete, pur in assenza di validazione legislativa.

Si apre così la stagione normativa e ermeneutica della legislazione per “clausole generali” e quella del *diritto vivente*, “che, secondo il costante riconoscimento della Corte costituzionale, compete alla cassazione di elaborare, sia quale giudice della giurisdizione sia quale suprema magistratura ordinaria, preposta al controllo di legalità”.

Piuttosto che legiferare “per casi e fattispecie”, il legislatore comincia a esprimersi, già nel codice del 1942 (sebbene in modo insufficiente) per “clausole generale”, che pongono norme ampie, destinate a essere riempite dalla costante elaborazione di giudici e studiosi per garantire la flessibilità della regola e, così, la sua attitudine ad adattarsi al caso concreto, mutevole e in continua evoluzione.

3. La struttura della norma giuridica

La proposizione linguistica attraverso la quale si esprime normalmente la norma di legge è quella del periodo ipotetico c.d. della realtà, espresso attraverso una protasi (che prende in considerazione, astrattamente, l'ipotesi di riferimento) e un'apodosi (che detta la regola da applicare per il caso in cui quanto previsto nella protasi si realizzi).

“Se è A, è B”, laddove “A” (protasi) indica, sinteticamente, il fatto, più o meno complesso nella sua struttura, che deve darsi, nella realtà, affinché si applicabile la specifica regola di legge, “B” (apodosi).

Nella protasi del periodo ipotetico la norma di legge individua, di regola, quella che chiamiamo la *fattispecie astratta* ossia l'elemento fattuale, ipotizzato dal legislatore, che deve darsi perché possa trovare applicazione la regola di disciplina.

Tale elemento può, a sua volta, presentarsi come semplice o complesso. Con il termine di *fattispecie semplice* si suole indicare una fattispecie che si esaurisce in un solo elemento fattuale, il cui verificarsi pone l'esigenza di disciplina soddisfatta dalla regola espressa nell'apodosi. Con il termine *fattispecie complessa*, viceversa, si suole indicare una fattispecie che vede concorrere – per essere integrata – più elementi semplici, tutti destinati a realizzarsi perché la regola di legge possa essere applicata. Tali elementi, a loro volta, possono darsi in una dimensione sincronica – concorrendo, tutti, a integrare la fattispecie complessa in unità di tempo – ovvero diacronica – venendo in essere uni dopo altri in un lasso di tempo più o meno lungo –, dando vita, in questo secondo caso a quella che definiamo *fattispecie a formazione progressiva*.

4. L'interpretazione e l'applicazione della norma giuridica

Di fronte alla *fattispecie concreta* di riferimento (così chiamiamo il caso concreto del quale dobbiamo individuare la regola giuridica di disciplina) l'interprete è chiamato, innanzitutto, alla esatta ricostruzione del fatto al fine di individuarne con precisione tutti gli elementi costitutivi.

Ricostruita in tal modo la fattispecie concreta, egli, attraverso la ricognizione dei dati normativi a sua disposizione (l'intero ordinamento giuridico), individuerà la norma di legge applicabile comparando tale fattispecie con ciascuna di quelle astratte contemplate dall'ordinamento fino a trovare quella entro cui, per corrispondenza di elementi, riesca a collocare il caso in esame.

Questa operazione, tradizionalmente definita di *sussunzione*, conduce all'applicazione di una determinata regola di disciplina alla fattispecie concreta in considerazione della sua coincidenza con una fattispecie astratta. La sussunzione di una fattispecie concreta entro una determinata fattispecie astratta permette di riferire alla prima la regola di legge astrattamente collegata alla seconda. La regola di comportamento astrattamente prevista per il caso ipotetico si materializza nel fatto e diventa, in questo modo, la norma di disciplina del caso esaminato.

L'attività ricostruttiva così sinteticamente descritta, tuttavia, quasi mai conduce l'interprete a rinvenire una esatta e totale sovrapposizione tra la fattispecie concreta e quel-

la astratta. Il caso concreto da regolare, infatti, si presenta sempre nuovo nella sua specificità e la sua sussunzione entro la fattispecie astratta richiede sempre, quantunque possa apparire chiaro il dato letterale della disposizione di legge, l'attività ermeneutica dell'interprete.

L'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile fissa le regole generali cui ispirare l'interpretazione della legge, disponendo, al comma 1, che: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Il primato assegnato al tenore letterale delle disposizioni di legge sebbene prevalente non è dunque assoluto: esso è subito mitigato dal criterio della "connessione" (che, evidentemente, esclude di assegnare rilevanza determinante al significato letterale della singola parola) ed è illuminato dalla ricerca dell'intenzione del legislatore. E non si tratta dell'intenzione "storica" del legislatore che ha posto la disposizione di legge (ossia dei fini concreti che ci si pose di perseguire ponendo la norma) ma dello "spirito della legge", ossia della ragione ultima che giustifica la regola giuridica esaminata alla luce della sistematica ricostruzione dell'intero ordinamento giuridico. Ciascuna norma di legge, in altri termini, deve essere interpretata secondo il significato letterale delle parole utilizzate – per come tra loro connesse – ma pur sempre alla luce della finalità (l'intenzione, la *ratio*) che il legislatore, astrattamente considerato, ha inteso a esse assegnare in funzione del raggiungimento di un preciso scopo regolamentare, individuato in esito alla ricostruzione sistematica della singola disposizione.

Ciò vuol dire che nessuna norma può essere interpretata isolatamente; che ognuna si colloca, quale frazione di un segmento, all'interno di un complessivo disegno ordinamentale che dà senso al tutto e a ogni suo elemento.

Quando ciò non basti, il secondo comma dello stesso art. 12, preleggi, dispone che: "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Il caso è quello in cui la fattispecie concreta non riesca a trovare collocazione entro alcuna fattispecie astratta, imponendo perciò di rinvenire la regola in altro che non sia la norma di legge specifica (che, nel caso di specie, non è evidentemente stata rinvenuta). In questi casi l'attività interpretativa di servirà dello strumento logico dell'analogia, nella due forme di sua rilevanza giuridica: *analogia legis* e *analogia juris*, che costituiscono i criteri ermeneutici suppletivi che permettono di individuare la regola riferibile al caso concreto, ricorrendo ai principi generali ordinanti l'intero nostro sistema giuridico. Nel caso dell'*analogia legis* si tratterà dei principi sui quali, tenuto conto della sua *ratio*, poggia la norma di legge contemplante la fattispecie astratta che presenti maggiori affinità con quella da disciplinare; nel caso dell'*analogia juris* si tratterà dei principi generali sui quali fonda l'intero ordinamento giuridico dello Stato, per come sistematicamente ricostruibile, indipendentemente da qualunque riferimento a specifiche norme di legge.

L'utilizzazione dei principi generali, impliciti nella, o trascendenti la, singola norma da applicare per la risoluzione del caso concreto, aprono una crepa nella rigidità del sistema di diritto positivo, consentendo quella interpretazione integrativa della norma

giuridica che, soprattutto nelle sentenze interpretative e integrative della Corte costituzionale, trova la massima espressione, svolgendo un ruolo di adeguamento del diritto positivo alla realtà sociale, che ne permette la continua vitalità. Si tratta di una “valvola di sicurezza” del sistema di diritto positivo diretta a conferire, almeno in parte, all’ordinamento la flessibilità occorrente a dar risposta alle continue sollecitazioni provenienti dal vario atteggiarsi della prassi.

La flessibilità aumenta con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che assegna anche alla norma costituzionale assoluto rilievo nell’attività interpretativa della norma di legge ordinaria, e si incrementa con l’adesione dell’Italia alla Comunità Economica Europea, prima, e all’Unione europea poi, che impone di collocare anche le norme di origine europea tra le fonti del diritto interno (e si discute se gerarchicamente sovraordinate alla stessa Costituzione repubblicana) e dunque tra gli elementi ai quali riferire l’analogia. Il Trattato istitutivo dell’Unione europea, i Regolamenti e le Direttive dell’Unione disciplinano in modo uniforme, in determinate materie, il diritto privato degli Stati membri, dettando norme sovranazionali destinate ad avere vigenza nei singoli Stati, tuttavia, almeno di regola, soltanto per effetto della ricezione operata per mezzo di una legge interna.

L’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, dunque, ne limita in qualche modo la sovranità normativa, alterando il sistema nazionale delle fonti del diritto, integrato, necessariamente, dalla legislazione dell’Unione dei cui rapporti – in termini di sovraordinazione o sottordinazione gerarchica – con la Costituzione repubblicana ancora si discute.

Per questo motivo, dunque, il dato letterale dell’art. 12 preleggi che fa riferimento ai “principi generali dell’ordinamento giuridico *dello Stato*”, impone all’interprete, nella ricostruzione di tali principi, di attingere anche alle norme dell’ordinamento comunitario per l’interpretazione della norma giuridica nazionale. La Comunità europea, come statuisce la Corte di Giustizia, è una comunità di diritto e pertanto i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Di conseguenza, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, a interpretare e applicare le norme procedurali nazionali in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccedendo l’invalidità di quest’ultimo.

5. La vigenza della norma di legge nel tempo e nello spazio

In esito al procedimento legislativo, disciplinato dalla Costituzione, che conduce all’approvazione della legge ordinaria da parte del Parlamento e alla sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la norma di diritto positivo entra in vigore – e può, dunque, essere applicata – nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia diversamente

disposto (art. 10 preleggi), disponendo soltanto per l'avvenire non potendo avere efficacia retroattiva.

L'esigenza di certezza della regola impone che ciascuno dei nostri atti assuma o no rilevanza giuridica (e la assuma per gli effetti previsti dalle norme) soltanto in relazione alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui essi sono compiuti (*tempus regit actum*). Ciò vuol dire che per giudicare della disciplina applicabile a un atto di diritto privato occorrerà verificare quale sia la legislazione vigente al momento in cui l'atto è compiuto e deve produrre effetti giuridici (ossia conseguenze giuridicamente rilevanti). Per questo motivo la legge, salve poche eccezioni, non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 11 preleggi).

La vigenza di una disposizione di legge cessa soltanto per effetto dell'abrogazione (art. 15 preleggi), che può essere disposta soltanto da una disposizione di legge successiva, in forma espressa (la legge successiva espressamente dispone l'abrogazione della precedente) ovvero tacita (la legge successiva disciplina interamente la materia già disciplinata dalla legge precedente in modo oggettivamente incompatibile con la disciplina previgente). Non cessa, invece, per vetustà, pur potendo, per tale ragione, tendere nel tempo a essere dal giudice disapplicata per *desuetudine*, quando, evidentemente, la sua applicazione non risponde più al rinnovato spirito dei tempi radicalmente mutato rispetto alla data di entrata in vigore della disposizione.

Sebbene non abrogata, una norma di legge ordinaria può cessare di avere effetti nel caso in cui la Corte costituzionale, in esito a un procedimento giurisdizionale, ne dichiari l'illegittimità costituzionale rivenendone il contrasto con una norma, anche di principio, espressa dal sistema costituzionale della Repubblica italiana. La decisione della Corte, acquisita efficacia, pur senza abrogare la norma di legge, la rende inapplicabile per il futuro impedendo al giudice di farvi ricorso per la disciplina dei casi concreti.

La statualità della norma di legge limita l'applicazione del diritto positivo al territorio italiano, limitato dai confini geografici nazionali ed esteso al mare territoriale, normalmente individuato nella fascia compresa entro le 12 miglia dalla costa, nonché allo spazio aereo sovrastante il territorio geografico, alle navi e agli aerei mercantili quando non si trovino nello spazio aereo o marittimo di altri stati e alle navi e agli aerei militari, ovunque si trovino.

Tutte le relazioni rilevanti per il diritto privato, quando datesi tra cittadini italiani in tale ambito spaziale, sono soggette alla disciplina dettata dalla legge italiana. Diversamente, nel caso in cui nello spazio territoriale soggetto alla legge italiana agisca un cittadino straniero, appartenente a uno Stato non aderente all'Unione europea, la sua ammissione a godere, in Italia, degli stessi diritti (e delle stesse regole di disciplina) riservati ai cittadini italiani è subordinata alla preventiva verifica della c.d. *condizione di reciprocità*: la legge italiana, nella disciplina dei rapporti di diritto privato, riconosce allo straniero lo stesso trattamento che la sua legge nazionale riconosce, nello stato di origine dello straniero, al cittadino italiano.

Può poi accadere che le relazioni interindividuali presentino, con riguardo ai soggetti, ai beni o a altri loro aspetti, elementi di internazionalità che possono rendere dubbia l'individuazione della legge applicabile al caso di specie: un cittadino francese ac-

quista un immobile in Italia, stipulando il relativo atto di acquisto in Germania. Per questi casi, la legge 31 marzo 1995, n. 218 (di disciplina del *Diritto internazionale privato*) “determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri”, senza pregiudicare, tuttavia, “l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia”.